

Sentenza: 15 gennaio 2014, n. 8

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 3, 53, 97 e 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia)

Esito:

- 1) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge indicata, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
- 2) non fondatezza della stessa questione, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Marianna Martini

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma indicata in epigrafe.

A parere del Governo quest'ultima prevedendo l'applicazione - a decorrere dal primo gennaio 2013 - di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), violerebbe i parametri costituzionali sopra citati e le norme statali in materia di rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF. In particolare, l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 accorderebbe alle regioni la facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale solo a fronte di una differenziazione rispettosa del principio di progressività e imporrebbe l'applicazione integrale degli scaglioni fissati dal legislatore statale. Inoltre, lo stesso articolo 6, al comma 4, accorderebbe tale facoltà solo a decorrere dall'anno 2014.

La Corte rileva preliminarmente che la norma impugnata è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013), secondo la quale l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale per gli ultimi tre scaglioni di reddito è stato diversificato con l'introduzione di aliquote differenziate in relazione ad ogni scaglione (pari, rispettivamente, allo 0,48 per cento; allo 0,49 per cento ed allo 0,5 per cento).

È rimasto invariato il comma 2 dell'impugnato art. 3, il quale prevede che, in caso di modifica degli scaglioni di reddito statali, rimangano ferme le addizionali, specificandone le aliquote negli stessi termini della versione originaria del comma 1.

La Corte precisa l'irrelevanza delle modifiche apportate rispetto all'oggetto del contendere che attiene, oltre all'osservanza del principio di progressività, l'esistenza dell'obbligo di applicare integralmente gli scaglioni statali. Quindi, in nome del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita sulla nuova norma, poiché essa si pone nei medesimi termini.

La Corte dichiara l'inammissibilità della questione relativa ai parametri dettati dagli artt. 3 e 97 Cost., dal momento che il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate alle suddette norme costituzionali, che vengono semplicemente richiamate senza alcuna spiegazione su come esse risultino incise.

In riferimento ai restanti parametri invocati relativamente alla disciplina delle addizionali, i giudici ritengono la questione non fondata.

Le norme censurate innanzitutto non violano l'art. 53 Cost. Infatti, la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario nel suo complesso e non il singolo tributo; inoltre, nel caso di specie è anche l'imposta specifica (l'IRPEF) a essere significativamente progressiva e tale qualità non è messa in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali, tanto nella versione originaria, quanto, e a maggior ragione, nella nuova.

La normativa regionale, nel suo complesso, risulta quindi pienamente rispettosa del principio di cui all'art. 53 Cost.

Parimenti non può ritenersi violato l'art. 117, terzo comma, Cost.

L'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, invocato come norma interposta, nel prevedere, al comma 1, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012, con il successivo comma 4 si limita a vietare aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. Essa, dunque, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Tale vincolo risulta pertanto rispettato dal legislatore regionale in entrambe le disposizioni in esame.

Infine, anche la questione sollevata con riferimento alla disciplina temporale dettata dalla Regione non è fondata.

Si osserva in contrario che la norma si riferisce espressamente alle «disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6» e non al comma 1, che – come si è avuto più volte modo di ricordare – è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Tale facoltà trova nello stesso comma la propria specifica disciplina temporale, e questa fa riferimento all'anno 2012: non vi è dunque contrasto con la norma regionale destinata ad operare dall'anno finanziario 2013.

In definitiva la questione sollevata dal Governo non può che ritenersi inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e infondata in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost.